



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 27 febbraio 2009, n. 89

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Zona PIP di Francavilla Fontana (Br) - Proponente: FERMETAL SUD S.r.l. -

L'anno 2009 addì 27 del mese di febbraio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10759 del 02.07.2007 il legale rappresentante della FERMETAL Sud S.r.l. - Viale del Commercio - Z.I. C.da Capitolo Grande - Francavilla Fontana (Br) - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/01 per il progetto di ampliamento del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito nella Zona PIP del comune di Francavilla Fontana.

All'uopo trasmetteva la seguente documentazione:

- ? Studio d'Impatto Ambientale su supporto cartaceo e su supporto magnetico;
- ? Allegati al S.I.A.,
- ? Documentazione fotografica;
- ? Sintesi in linguaggio non tecnico
- ? Analisi Costi/Benefici;

- Con successiva nota acquisita al prot. n. 11343 del 09.07.2007 la predetta società trasmetteva la seguente documentazione integrativa:

- ? Relazione generale;
- ? Tav. 01 - Ubicazione, aerofotogrammetria, Stralcio Pdf;
- ? Tav. 02 - Planimetria generale, lay-out, impianti generali;
- ? Tav. 03/a - Planimetria generale impianto di illuminazione e rete di terra,
- ? Tav. 03/b - Planimetria generale impianto F.M., Prese e rete di terra;
- ? Tav. 03/c - Planimetria generale impianto protezione scariche atmosferiche e rete ddi terra;
- ? Tav. 04 - Sezioni e prospetti capannone;
- ? Tav. 05 - Particolari costruttivi;

- Con nota prot. n. 13972 dell'11.09.2007 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a

provvedere al deposito presso gli enti interessati ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e Amministrazione Provinciale di Brindisi) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);

- Con nota acquisita al prot. n. 15540 del 09.10.2007 la ditta istante comunicava di aver provveduto alla trasmissione della pratica in argomento presso le amministrazioni interessate e di aver provveduto alla pubblicazioni di rito su "AV - Economia e lavoro" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione locale) e sul BURP n. 111, tutti datati 02.08.2007;

- Con nota prot. n. 652 del 16.01.2008 il Servizio Ecologia comunicava alla ditta proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 18.12.2007, aveva rilevato quanto segue: "...

? non viene dimostrata la legittimità urbanistica e di agibilità dell'esistente;

? non vengono dettagliate le modalità di recupero dell'area ed i relativi costi;

? l'area dell'impianto appare già congestionata dall'attività in essere e, pertanto, non sembrerebbe possibile aggiungere ulteriori lavorazioni e/o postazioni di stoccaggio;

? non vengono forniti dettagli tecnici da cui poter desumere in quale misura incidono, sulle attività esistenti, l'ampliamento dei codici CER e le relative attrezzature per il loro trattamento. Difatti gli elaborati tecnici, allegati all'istanza, forniscono informazioni generiche e solo su alcuni impianti elettrici, tralasciando di approfondire gli aspetti tecnologici relativi alle attività di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti;

? non viene prodotto il Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94 che, in considerazione dell'importante concentrazione di attività di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti anche pericolosi (amianto, PCB, ecc.), diviene di fondamentale importanza sia per le maestranze impiegate che per prevenire incidenti con probabili ripercussioni verso l'esterno dello stesso stabilimento;

? molti dei sistemi di controllo, sicurezza e contenimento per sversamenti e/o dispersioni accidentali dei rifiuti vengono semplicemente enunciati e non trovano dettaglio tecnico grafico descrittivo;

? occorre ben evidenziare i codici CER già autorizzati a quelli nuovi richiesti da riportare in apposita tabella di comparazione dove venga riportata anche la capacità giornaliera di stoccaggio e/o trattamento per ogni singolo codice.

Quanto riportato ai punti precedenti, che rappresenta un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcuni aspetti da approfondire, suggerirebbe una stesura di maggior dettaglio del progetto in termini squisitamente di tutela e sicurezza ambientale (riferita sia alla natura che all'uomo)..."

Pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A. riteneva di richiedere le integrazioni relativamente a quanto sopra esplicitato;

- Con nota prot. n. 4877 del 13.02.2008, acquisita al prot. n. 3992 del 04.03.2008, il Comune di Francavilla Fontana - Assessorato all'Ecologia. Ambiente... - relativamente alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla FERMETAL SUD comunicava che: "...il Consiglio Comunale ... con deliberazione consiliare n. 54 del 17.12.2007, ha approvato un nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina dell'assegnazione dei suoli ricadenti nella zona PIP", che prevede all'art. 2 (Attività produttive incompatibili), lettera K), il divieto di insediamento d'impianti per lo stoccaggio e trattamento, anche provvisorio, di rifiuti speciali pericolosi e non";

- Con nota n. 47246 del 29.02.2008, acquisita al prot. n. 5489 del 03.04.2008, la Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - Settore Rifiuti - informava che: "...agli atti di questo ente risultano acquisiti: 1) l'istanza di rinnovo e di integrazioni di ulteriori tipologie di rifiuto dell'autorizzazione Rep. N. 879 del

09.08.02 pervenuta in data 22.10.07...la cui istruttoria è attualmente in corso e più precisamente questo Ufficio è in attesa del parere del Comitato Tecnico Provinciale, 2) la richiesta di approvazione progetto ed autorizzazione all'esercizio (artt. 208-210 del D.L.vo n. 152/06) acquisita il 16.10.06 al prot. 173583 di un impianto per lavorazione e riciclaggio di tubi catodici, la cui istruttoria è stata sospesa il 12.01.07, data in cui con nota n. 7663 questo Servizio comunicava che l'impianto era da sottoporre a VIA obbligatoria ai sensi della L.R. n. 11/01; pertanto al fine di consentire a questa Provincia di esprimere il parere di compatibilità ambientale ai sensi del c.4 dell'art. 11 della L.R. N. 11/01 dovrà essere prodotto il progetto completo così come trasmesso alla Regione Puglia, nonché la pubblicazione su quotidiani e BURP, così come stabilito dall'art. 3 della L.R. n.11/01...";

- Con successiva nota acquisita al prot. n. 6105 del 17.04.2007 la Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - Settore Rifiuti - comunicava: "...Si fa riferimento alla nota pervenuta via fax il 29.02.2008 con la quale codesta Ditta nel comunicare di aver già trasmesso a questo Ente il progetto completo e la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale sui quotidiani e BURP, forniva copia della nota di trasmissione di quanto menzionato con timbro di posta in arrivo del Gabinetto di segreteria generale. In merito, nel ribadire quanto già evidenziato con nota prot. n. 47246 del 29.02.08, si fa presente che questo Servizio ha effettuato ricerche sul sistema informatizzato di protocollo e la nota cui codesta ditta fa riferimento e dunque gli elaborati progettuali...non risulta aver acquisito alcun numero di protocollo. Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa dell'acquisizione del progetto completo, con tutte le integrazioni, così come trasmesso alla Regione Puglia al fine dell'espressione del parere di compatibilità di cui al comma 4, art. 11, L.R. N.11/01...";

- Con nota prot. n. 6740 del 05.05.2008 il proponente riscontrava la sopra esplicita nota prot. n. 652/08 del Servizio Ecologia e trasmetteva la seguente documentazione integrativa:

? Relazione di integrazioni con allegato:

- Elenco Codici CER e quantitativi;

- Concessione Edilizia;

- Certificato di Agibilità;

- Elenco delle attrezzature per la sicurezza delle attività svolte e per il controllo, sicurezza e contenimento per sversamenti e/o dispersioni accidentali;

? Piano di Sicurezza e salute approvato e vigente in Azienda;

? Tavola grafica riportante il lay-out delle attività svolte e delle attrezzature utilizzate;

- Con nota acquisita al prot. n. 6933 del 09.05.2008 il proponente comunicava per conoscenza al Servizio Ecologia quanto già anticipato col fax in data 29.02.08 al Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi ed esplicitato nella nota acquisita al prot. n. 6105/2007 sopra evidenziata;

- Con nota acquisita al prot. n. 6947 del 09.05.2008, trasmessa all'Assessorato all'Ecologia del Comune di Francavilla Fontana e per conoscenza al Servizio Ecologia della Regione Puglia ed al Servizio Ecologia - Settore Rifiuti - della Provincia di Brindisi, il legale rappresentante della società FERMETAL.SUD, in riscontro alla nota prot. n. 4877/08 del Comune di Francavilla Fontana, rappresentava quanto segue: "...In data 13.02.2008, il Comune di Francavilla Fontana comunicava che il Consiglio Comunale...con deliberazione consiliare n. 54 del 17.12.2007 aveva approvato un nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina dell'assegnazione dei suoli ricadenti nella zona P.I.P.", che prevede all'art. 2 lettera K, il divieto di insediamento di "impianti per lo stoccaggio e trattamento, anche provvisorio, di rifiuti speciali pericolosi e non". Il regolamento suddetto disciplina le modalità, i prezzi e le condizioni per l'assegnazione e la cessione delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi...di tipo industriale ed artigianale, nel Comune di Francavilla Fontana ma essendo stato deliberato in data 17.12.2007 giammai può avere efficacia retroattiva ed inficiare quelle che sono le autorizzazioni, i pareri favorevoli e i procedimenti in itinere legittimamente ottenuti ed avviati dalla Ditta

che rappresento. Quanto suddetto, al fine di precisare e chiarire la legittima posizione della mia Azienda in merito alla richiesta in oggetto...”;

- Con nota prot. n. 8796 del 17.06.2008 il Servizio Ecologia comunicava al proponente che: “...
Ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 15/2005, si comunica che questo Settore sta provvedendo ad adottare formale provvedimento con parziale esito negativo del procedimento in oggetto specificato. Tale parere è supportato dalle motivazioni espresse dal Comitato Reg.le di VIA che, nella seduta del 04.06.08, si è espresso come segue:
 - “Vista la documentazione fornita dagli uffici;
 - vista l’istanza del 29.06.2007 prot. 10759 del 02.07.2007 e la relativa documentazione allegata;
 - vista l’integrazione del 05.07.2007 prot. 11343 del 09.07.2007 e la relativa documentazione allegata;
 - vista la nota della Regione Puglia Settore Ecologia del 11.09.2007 prot. 13972 con cui si chiedeva di inviare copia del progetto agli Enti competenti ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell’avvenuto deposito;
 - vista la nota di riscontro della Ditta del 18.09.07 prot. 15540 del 09.10.2007;
 - esaminati gli allegati progettuali e lo SIA;
 - vista la nota della Ditta del 09.05.08 prot. 6933 ed i relativi allegati;
 - vista la nota del Comune di Francavilla Fontana del 04.05.08 prot. 3992 relativa all’adozione di un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina suoli zona P.I.P. che vieta la realizzazione di “impianti per lo stoccaggio e trattamento, anche provvisorio, di rifiuti speciali pericolosi e non”;
 - vista la nota della Ditta del 09.05.08 prot. 6947 che controdeduce alla nota del Comune di Francavilla Fontana di cui al punto precedente;
 - vista la nota della Ditta del 02.04.08 di trasmissione delle integrazioni richiesta con il parere del Comitato V.I.A. del 18.12.07 si precisa quanto di seguito riportato:
 - circa la mancanza degli allegati di avvenuto deposito e pubblicazione vengono allegati i documenti di riscontro;
 - viene allegata la C.E. ed il Certificato di Agibilità dell’immobile privi degli elaborati grafici di riferimento;
 - vengono genericamente indicate le modalità di recupero dell’area ed i relativi costi;
 - in relazione alla circostanza che l’area dell’impianto appare già congestionata dall’attività in essere la Ditta precisa che:
 1. l’impianto esercitato finora è stato sottoutilizzato per le potenzialità intrinseche che possiede, in quanto i piazzali non sono mai stati occupati da grossi quantitativi e gli spazi a disposizione sono ampi, l’ampliamento consiste nel posizionamento di cassoni scarrabili e mobili, pertanto la loro posizione è stata indicata in planimetria in maniera indicativa in quanto serve solo a indicare un ingombro non fisso,
 2. per quanto riguarda l’area occupata dall’impianto di trattamento dei tubi catodici, questa occupa una estensione di mq 2,30 per l’effettiva zona lavorazione e circa 20 mq per lo stoccaggio dei materiali in attesa di lavorazione, all’interno di un capannone avente complessivamente un’area di mq 1.000 e quindi occupando solo il 2 -3 % dell’intera superficie,
 3. per quanto riguarda infine il CDR, le aree destinate allo stoccaggio e disponibili sul piazzale risultano individuate come in planimetria, dalla quale si evince che le stesse comportano un’occupazione residuale e non importante o preponderante, né intasante, e tenuto peraltro conto che attiene ad attività avente più carattere di scambio commerciale che di vera e propria attività di stoccaggio, in realtà l’area del complesso, come rilevabili dalle fotografie, appare già abbastanza ingombra e non esattamente perfettamente in ordine in relazione alla sicurezza sul posto di lavoro e nei confronti di suoli ed attività all’intorno.
- Del resto dallo stesso elaborato allegato alle integrazioni è facilmente deducibile l’impossibilità di una circolazione sicura ed agevole di persone e mezzi anche per il raggiungimento dei presidi antincendio posti sul perimetro della recinzione.
- In particolare circa la postazione per la bonifica dei tubi catodici la stessa sembra, sempre dall’elaborato

allegato, interessata dal traffico di mezzi d'opera della vicina linea di selezione ed imballaggio di cartone e plastica;

- non vengono forniti dettagli tecnici da cui poter desumere in quale misura incidono, sulle attività esistenti, l'ampliamento dei codici CER e le relative attrezzature per il loro trattamento.
- viene prodotto un Piano di Sicurezza e salute relativo alla costruzione delle recinzioni in zona D che nulla ha a che fare con il D.Lgs 626/94 (oggi 81/08) e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro tenuto conto dell'importante concentrazione di attività di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti anche pericolosi (amianto, PCB, ecc.), e l'importanza di tale documento sia per le maestranze impiegate che per prevenire incidenti con probabili ripercussioni verso l'esterno dello stesso stabilimento;
- vengono fornite schede generiche dei sistemi di controllo, sicurezza e contenimento per sversamenti e/o dispersioni accidentali dei rifiuti che non trovano dettaglio grafico di riferimento;
- viene fornita una tabella con i codici CER già autorizzati ma non si evincono quelli nuovi richiesti e/o da ampliare.

Per quanto riportato ai punti precedenti le integrazioni non risultano esaustive alle richieste ed agli aspetti da approfondire secondo il parere del Comitato del 18.12.07 che suggeriva una stesura di maggior dettaglio del progetto in termini squisitamente di tutela e sicurezza ambientale (riferita sia alla natura che all'uomo). Pertanto, il Comitato esprime parere contrario.

Ciò stante il proponente ha il diritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, di trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione...";

- con nota acquisita al prot. n. 10651 del 29.07.2008 il proponente riscontrava la precedente nota e trasmetteva osservazioni al parere sfavorevole espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 04.06.2008.

A detta comunicazione allegava la sentenza del Tar di Lecce n. 1816/2008 contro la deliberazione n. 54/2007 del Comune di Francavilla Fontana e la nota prot. n. 116712 datata 25.06.2008 della Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - , avente ad oggetto: Ditta Fermetel.Sud - Rinnovo ed integrazione del prov. Rep. N. 878/2002 - procedura di V.I.A. EX l.r. n. 11/01 - Centro di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non - Zona PIP Francavilla F.na (Br) - Notifica parere C.T.P. .

Da quest'ultima nota prot. n. 116712/08 si evinceva che il Comitato Tecnico Provinciale di Brindisi nella seduta del 23.06.2008: "...1) Preso atto delle modifiche e rinuncia da parte della Fermetel.Sud di alcuni codici CER, in quanto non compatibili, così come richiesto dall'Amministrazione; 2) Di quanto dichiarato dalla ditta circa la capacità giornaliera di stoccaggio di ogni singola tipologia di rifiuti e di quanto allegato nelle tavole planimetriche allegate; 3) Dei pareri autorizzativi degli enti interessati ivi compreso l'atto autorizzativo regionale n. 356 del 18.07.2006 riguardante il punto di emissione E1 a cui veniva assegnato il limite di emissione di legge per le polveri pari a 150 mg/Nmc; 4) della collocazione dell'impianto di recupero e trattamento dei tubi catodici che risulta posizionato nel capannone della ditta Fermetel.Sud; 5) Della descrizione del layout dell'impianto, dalla ricezione del materiale del trattare e recuperare, fino allo stoccaggio del materiale separato; 6) Delle integrazioni trasmesse dalla ditta alla Regione Puglia il 31.03.2008, acquisita al prot. n. 66053 del 02.04.08; 7) di tutti gli atti e documento esaminati ed allegati, ritiene di esprimere parere complessivamente favorevole e, con particolare riferimento all'impianto per l'esercizio e il trattamento dei tubi catodici, di fissare comunque le seguenti prescrizioni:

- isolamento dell'impianto di recupero dei tubi catodici mediante barriera meccanica che impedisca la dispersione delle polveri nell'ambiente circostante;
- rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. 203/88;
- effettuare prelievi e analisi al punto di emissione e1 autorizzato, almeno una volta l'anno;

- utilizzare la migliore tecnologia disponibile al fine di contenere la dispersione di polveri ed altri inquinanti nell'atmosfera;
- a tale ultimo fine, è opportuno che oltre alla determinazioni delle polveri, vengano tenute sotto controllo i seguenti parametri: piombo, cadmio e cromo 6, in quanto componenti del vetro cono dello schermo e delle parti elettriche ed elettroniche...”;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 11401 dell'08.08.2008 il proponente, a completamento delle controdeduzioni al parere sfavorevole del Comitato Reg.le di V.I.A., trasmetteva una tavola grafica riportante le distanze di sicurezza da presidi antincendio ed una miglior razionalizzazione delle aree dedicate ai vari codici CER e la viabilità dei mezzi di carico e scarico con i raggi di curvatura all'interno dell'area;

- con nota acquisita al prot. n. 16703 del 24.11.2008 il Servizio Ecologia comunicava alla ditta istante che, nella seduta del 05.11.2008, il Comitato Reg.le di VIA: “...

- Esaminata la documentazione fornita dagli uffici;
- visto il parere del Comitato V.I.A. del 18.12.2007;
- visto il parere del Comitato V.I.A. del 04.06.2008.

Il Comitato, in ordine alle controdeduzioni del 16.07.08 prot. 10657 del 29.07.08 rileva, punto per punto, che:

- 1° - il Comitato non è tenuto ad effettuare alcun sopralluogo per verificare le caratteristiche funzionali e/o localizzative delle varie Aziende che sottopongono a VIA le proprie iniziative; al contrario è interesse di queste attrezzarsi affinché gli elaborati scritto/grafici allegati allo SIA risultino esaustivi e completi dei dettagli necessari alla comprensione del progetto nonché congrui con quanto asserito nelle relazioni e nei disegni;

- 2° 3° 4° 5° - nel parere non si sono mai poste in discussione le certificazioni e/o autorizzazioni in itinere e/o in possesso della Fer Metal Sud. Al limite verrebbe da affermare che, con il parere sfavorevole, si è indicata la strada per il mantenimento corretto e reale di tali certificazioni;

- 6° gli elaborati presentati raffigurano l'intero complesso con l'indicazione dei codici CER, indistintamente tra autorizzati e nuovi, e con la relativa ubicazione sul piazzale. Del resto anche il parere della Provincia di Brindisi, subordinato a specifiche dichiarazioni sulla compatibilità di alcuni codici CER e sulla capacità di stoccaggio giornaliero, risulta più articolato rispetto alla semplice autorizzazione che nello specifico dell'impianto di trattamento dei tubi catodici prescrive l'isolamento con barriera meccanica che impedisca la dispersione di polveri;

- 7° - la temporaneità dello stoccaggio non comporta una riduzione della funzionalità degli impianti di sicurezza che, come quello antincendio, oltre ad avere una valenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano una valenza sulla sicurezza ambientale;

- 8° - si ribadisce che il Comitato VIA non è tenuto ad effettuare sopralluoghi ed a maggior ragione realizzare servizi fotografici di mercato ed unico interesse dell'istante a dimostrazione delle proprie asserzioni nello SIA. In particolare il servizio fotografico allegato al progetto presentava, rispetto alla dichiarata potenzialità ancora da sfruttare, una situazione di tutt'altro segno con cumuli sparsi per il piazzale che oltre a ridurre lo spazio di manovra oltrepassavano l'altezza della recinzione.

Per quanto riportato ai punti precedenti, le affermazioni riportate nelle controdeduzioni appaiono non opportune, non condivisibili e fuori luogo, come ad esempio per il Piano della Sicurezza relativo alla costruzione di una recinzione (integrazioni del 04.06.08), così come nelle recenti controdeduzioni non firmate da cui, pertanto, non è possibile capire se hanno una valenza più o meno tecnica.

Successivamente alla consegna delle controdeduzioni, in data 25.07.08 prot. 11401 del 08.08.08, viene consegnato un elaborato grafico integrativo che, in sostanza, finalmente recepisce quanto riportato nei pareri del Comitato e corregge il progetto evidenziando il rispetto dei criteri di sicurezza richiesti.

Pertanto, il Comitato

- Rigetta le controdeduzioni sia nei contenuti che nel merito tecnico/normativo;
- ritiene che vengano depositati nuovi elaborati scritto/grafici congrui con l'elaborato integrativo del 22.07.08, alle condizioni della Provincia di Brindisi..."

• con nota acquisita al prot. n. 313 del 14.01.2009 il proponente, al fine di integrare quanto richiesto dal Comitato Reg.le di V.I.A. ed esplicitato con nota prot. n. 16703/08, trasmetteva la seguente documentazione:

- Documento di valutazione dei rischi relativo alla gestione dell'azienda aggiornato, integrato ed approvato secondo le indicazioni del D. L.vo n. 81 del 09.04.08;

- Relazione tecnica integrativa in sostituzione della relazione tecnica di progetto con il recepimento delle prescrizioni della Provincia di Brindisi (per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei beni durevoli) con parere del 23.06.08;

- Planimetria dell'impianto con le seguenti modifiche:

? Di cui alle prescrizioni della Provincia di Brindisi in merito alla compartimentazione dell'area adibita al trattamento dei tubi catodici;

? Del Comitato Reg.le di V.I.A. in merito alle distanze degli scarrabili dalla recinzione, accessibilità dei presidi antincendio, ecc...);

Nella seduta del 03.02.2009 il Comitato Reg.le di V.I.A.:

- Esaminata la documentazione fornita dagli uffici;
- visto il parere del Comitato V.I.A. del 18.12.2007;
- visto il parere del Comitato V.I.A. del 04.06.2008;
- visto il parere del Comitato V.I.A. del 05.11.2008,

valutando esaustive le ulteriori integrazioni pervenute in ordine alla richiesta di deposito di un nuovo progetto con elaborati scritto/grafici congrui con l'elaborato integrativo del 22.07.08 ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale con il rispetto della seguente prescrizione:

- Il locale destinato all'impianto di trattamento dei tubi catodici, se non areato e ventilato naturalmente, venga dotato di adeguato sistema meccanico di ventilazione per assicurare i necessari ricambi.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.02.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nella Zona PIP di Francavilla Fontana, proposto FERMETAL Sud S.r.l. - Viale del Commercio - Z.I. C.da Capitolo Grande - Francavilla Fontana (Br) -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli